

Legge regionale n. 11/2015	Descrizione	Interpretazione
<p>Articolo 1 comma 1, lettera d), che modifica l'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 8/2013.</p>	<p>al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito» sono sostituite dalle seguenti: <i>«la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931»</i></p>	
<p>Articolo 1 comma 1 lettera e) che aggiunge dei commi successivi al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/2013.</p>	<p>dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti: <i>«1 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.</i></p> <p><i>1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.</i></p> <p><i>1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.»;</i></p>	<p>Non sarà più possibile considerare autorizzato o autorizzabile un esercizio (collocato in area sensibile) che per qualsiasi motivo interrompa l'attuale rapporto di gestione con le AWP attualmente in uso. Il cambio di titolarità o gestione renderà impossibile al "sub-entrante" l'ottenimento della autorizzazione se il locale è in area sensibile.</p>
<p>Articolo 1 comma 1 lettera g) che aggiunge disposizioni all'articolo 5 comma 6 della legge n. 8/2013.</p>	<p>dopo il comma 6 dell'articolo 5 è inserito il seguente: <i>«6 bis. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del</i></p>	<p>Solo il ricambio dei congegni attualmente in uso per ragioni di manutenzione o obsolescenza è consentito, all'interno dei locali ubicati in aree sensibili</p>

r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.»;

che aggiunge
all'articolo 10

disposizioni

k) dopo il comma 1 dell'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

Sanzioni a tutela dell'ottemperanza del regolamento regionale.

E' quindi sanzionato il locale, ovunque insediato (ed ospitante più di 3 apparecchi), che non collochi i congegni da gioco lecito all'interno della sola area dedicata (e a tal fine evidenziata e circoscritta all'interno dell'esercizio), sorvegliabile dal titolare, e al cui accesso l'utenza non deve poter accedere prima dell'ottenimento del permesso da parte del titolare.